

# **MOBILITA' 2023**

**A CURA DELLA SEGRETERIA GENERALE, DEI COORDINATORI E DEGLI UFFICI**

TIPOLOGIA	COSA E' PREVISTO	DEROGA
<p align="center"><b><u>DOCENTI CHE ABBIANO OTTENUTO MOVIMENTO A DOMANDA SU SCELTA PUNTUALE DI ISTITUZIONE SCOLASTICA</u></b></p> <p>Si applica il vincolo triennale su chi abbia ottenuto il movimento a domanda su scelta puntuale di scuola O SU DISTRETTO DI CITTA' METROPOLITANA / SUBCOMUNALE CON LA MOBILITA' 2022/23 E CON LA MOBILITA' 2021/22 (art. 2, comma 2, del CCNI).</p>	<p>E' soggetto al vincolo triennale il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia di trasferimento che di passaggio di cattedra o ruolo, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola e nel caso di mobilità ottenuta su scuola durante i movimenti della I fase con l'espressione del codice di distretto subcomunale.</p> <p>Tale vincolo opera anche all'interno dello stesso comune di titolarità (stessa o diversa scuola di titolarità) per i movimenti da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per i passaggi di cattedra o ruolo, anche qualora sia stato espresso un codice sintetico ("comune" o "distretto subcomunale").</p>	<p>Il vincolo non si applica:</p> <p>a) ai docenti beneficiari delle precedenza di cui all'articolo 13 del CCNI e alle condizioni ivi previste, nel caso in cui l'1/9/2021 o l'1/9/2022 abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza;</p> <p>b) ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata l'1/9/2021 o l'1/9/2022, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa;</p> <p>c) se la scuola ottenuta al di fuori del comune di titolarità è stata indicata con il codice sintetico "comune" o "distretto" nel modulo-domanda.</p>

TIPOLOGIA	COSA E' PREVISTO	DEROGA
<p><b><u>DOCENTI IMMESSI IN RUOLO NELL'A.S. 2021/22 E ANNI PRECEDENTI</u></b></p>	<p><b>I docenti immessi in ruolo nell'A.S. 2021/22 e anni precedenti</b>            possono presentare domanda in provincia e in altra provincia se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non hanno presentato domanda per l'a.s. 2022/23;</li> <li>- hanno presentato domanda per l'a.s. 2022/23 ma non hanno ottenuto nessun movimento;</li> <li>- hanno presentato domanda per l'a.s. 2021/2022 e/o 2022/2023 nella provincia di titolarità ottenendo una scuola fuori dal comune di titolarità mediante espressione del codice sintetico "Comune" o "Distretto".</li> </ul>	<p>Non si applica alcun vincolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'articolo 13 del CCNI (punto I, III, IV, VI, VII e VIII) e alle condizioni ivi previste, nel caso in cui abbiano ottenuto o ottengano la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza.</li> <li>- ai docenti in soprannumero o in esubero</li> </ul>
<p><b><u>DOCENTI ASSUNTI NEL 2021/2022 E NEGLI ANNI PRECEDENTI CHE HANNO OTTENUTO MOVIMENTO INTERPROVINCIALE CON LA MOBILITÀ PER IL 2022/2023</u></b></p>	<p>Sono soggetti al vincolo triennale e, quindi, non possono partecipare al movimento a domanda:</p> <p>tutti i docenti che hanno ottenuto per l'a.s. 2021/2022 o 2022/23 un trasferimento o passaggio di cattedra o ruolo in altra provincia, sia con l'espressione del codice puntuale di scuola, sia utilizzando un codice sintetico ("comune", "distretto" o "provincia"), non potranno presentare domanda di mobilità per il triennio successivo.</p>	<p>Il vincolo non si applica:</p> <p>ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'articolo 13 del CCNI (punto I, III, IV, VI, VII e VIII) e alle condizioni ivi previste, nel caso in cui abbiano ottenuto o ottengano la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza e per chi è in soprannumero o in esubero.</p>

TIPOLOGIA	COSA E' PREVISTO	DEROGA
<p><u>DOCENTI ASSUNTI DA GPS NEL 2021/22</u></p>	<p>I docenti assunti da GPS nel 2021/22 possono partecipare al movimento a domanda sia provinciale che interprovinciale e possono partecipare alla mobilità professionale.</p>	
<p><u>DOCENTI NEOIMMESSI 2022/23 DA GAE E DA CONCORSI</u></p> <p><b>SONO SOGGETTI AL VINCOLO TRIENNALE DI PERMANENZA NELLA SEDE, PUR TUTTAVIA POSSONO PARTECIPARE AL MOVIMENTO A DOMANDA CON RISERVA.</b></p> <p><b>COSA SIGNIFICA:</b></p> <p>possono presentare per l'a.s. 2023/24 domanda con</p> <p style="text-align: center;"><b>“RISERVA”</b></p> <p>in attesa di una eventuale disposizione legislativa che dovrà derogare il vincolo previsto (solo per l'a.s. 2023/24).</p> <p style="text-align: center;"><b><u>IN ASSENZA DI UNA DISPOSIZIONE LEGISLATIVA IN TAL SENSO, LA DOMANDA NON SARÀ PROCESSATA.</u></b></p>	<p>I docenti di ogni ordine e grado di scuola, assunti con contratto a tempo indeterminato a decorrere dall'a.s. 2022/2023 permangono presso l'istituzione scolastica ove hanno svolto il periodo di prova, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova (<b><u>ART.1 COMMA 4 O.M. 36/2023</u></b>).</p> <p><b>Al fine di salvaguardare il buon andamento delle operazioni di mobilità e di assicurare l'avvio dell'anno scolastico, nelle more delle interlocuzioni tra il Governo e la Commissione sulle modalità attuative del PNRR in materia di mobilità e reclutamento del personale scolastico e <u>dell'adozione di un chiarimento legislativo dell'art. 13, comma 5, del D.lgs n. 59/2017, limitatamente all'a.s. 2023/24, i docenti immessi in ruolo nell'a.s. 2022/23 possono presentare domanda per la partecipazione alla procedura di mobilità. La convalida delle predette istanze è subordinata all'entrata in vigore dell'intervento legislativo di chiarimento suindicato (ART.1 COMMA 6 O.M. 36 /2023).</u></b></p> <p><b>Attenzione: se la riserva sarà sciolta positivamente e sarà consentito loro di partecipare al movimento a domanda, sulla eventuale sede ottenuta è previsto il vincolo triennale, secondo le regole generali previste.</b></p> <p><b>- Non possono fare domanda di passaggio di ruolo/cattedra, perché non sono in possesso del requisito essenziale che è il superamento dell'anno di prova.</b></p>	<p>Il vincolo triennale di cui al presente comma non si applica nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso.</p>

TIPOLOGIA	COSA E' PREVISTO	DEROGA
<p><b><u>DOCENTI NEOIMMESSI DA GPS 2022/23 ART 59</u></b>  <b><u>COMMA 4</u></b></p>	<p>Non possono partecipare al movimento a domanda perché hanno un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo.</p>	<p>Nessuna deroga per la mobilità'.</p>
<p><b><u>DOCENTI NEOIMMESSI DA STRAORDINARIO BIS</u></b>  <b><u>2022/23 ART 59 COMMA 9 BIS</u></b></p>	<p>Non possono partecipare al movimento a domanda perché hanno un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo.</p>	<p>Nessuna deroga per la mobilità'.</p>

**NOTE:**

- IL VINCOLO TRIENNALE SI APPLICHERA' AI DOCENTI ASSUNTI NEL 2021/22 E ANNI PRECEDENTI SE:
- OTTENGONO MOBILITA' INTERPROVINCIALE A PRESCINDERE DALLA TIPOLOGIA DI PREFERENZA INDICATA ( SCUOLA/COMUNE/DISTRETTO).
- SE OTTENGONO MOBILITA' SU PREFERENZA PUNTUALE ( CODICE DI SINGOLA SCUOLA INDICATO IN DOMANDA)
- SE OTTENGONO MOBILITA' SU DISTRETTO SUBCOMUNALE

**IMPORTANTISSIMO- Legge 104 ELIMINAZIONE DEL REFERENTE UNICO**

Come è noto l'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, che ha modificato l'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha eliminato la figura del referente unico dell'assistenza. Pertanto, come previsto all'art 1 comma 10 dell'O.M. che disciplina la mobilità,

**I DOCENTI CON UN GENITORE DIVERSAMENTE ABILE IN SITUAZIONE DI GRAVITA' ( ART.3 COMMA 3) POSSONO USUFRUIRE DELLA PRECEDENZA PREVISTA NELLA MOBILITA' PROVINCIALE alle seguenti condizioni:**

- che Il coniuge del disabile sia impossibilitato ad assistere
- che nell'a.s. in cui si presenta domanda il lavoratore abbia usufruito dei 3 giorni di permesso retribuito per assistenza genitore diversamente abile o di un periodo di congedo straordinario di cui all'art 42. Co. 5 del Dlgs 151/2001.

Analogamente, tutti i docenti figli di un genitore disabile in situazione gravità, ( art. 3 comma 3) hanno titolo ad essere esclusi dalle graduatorie interne d'istituto per l'individuazione dei perdenti posto, anche se appartengono ad un unico nucleo familiare.